

Tel 070/308255 - e-mail <u>capm02000c@istruzione.it</u> - C. F 80018030926

Pec:capm02000c@pec.istruzione.it - codice univoco: UFZMYO - sito web: www.liceoeleonoradarborea.edu.it

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE CHE SVOLGONO L'ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO



Tel 070/308255 - e-mail <u>capm02000c@istruzione.it</u> - C. F 80018030926

Pec:capm02000c@pec.istruzione.it - codice univoco: UFZMYO - sito web: www.liceoeleonoradarborea.edu.it

## Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei.

### Articolo 2 - Destinatari

Gli studenti del Liceo Eleonora D'Arborea iscritti alla classe terza possono richiedere di effettuare il IV anno all'estero nella consapevolezza che, per la buona riuscita dell'esperienza di studio, risultano fondamentali la proficua collaborazione tra il Liceo Eleonora D'Arborea, la scuola straniera, le famiglie e gli studenti stessi.

## Articolo 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

- 1. Lo studente interessato alla mobilità individuale all'estero (o i suoi genitori se minorenne) fa domanda al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe, indicando i tempi di permanenza, il paese e possibilmente anche l'istituto pubblico o privato presso il quale vuole studiare, il piano dell'offerta formativa di quell'istituto, il corso di studi e il dettaglio delle materie che intende frequentare. Tale domanda deve pervenire in tempo utile per essere esaminata entro l'ultimo consiglio di classe (maggio) prima della fine dell'anno scolastico.
- 2. Se lo studente (o i suoi genitori se minorenne) non è in grado di fornire al momento tutti i dati richiesti, dovrà farlo non appena li riceve dall'associazione o dall'istituto scolastico scelto.

## Articolo 4 – Compiti del Consiglio di classe e del docente tutor

1. Il Consiglio di classe in base all'analisi della documentazione fornita e al profilo didattico e disciplinare dello studente, esprime motivato parere relativamente alla richiesta di mobilità, lo trascrive nel verbale della seduta e lo rende noto in forma scritta all'interessato. Il parere del Consiglio di classe non è vincolante, ma è molto importante che lo studente e la famiglia tengano



Tel 070/308255 - e-mail <u>capm02000c@istruzione.it</u> - C. F 80018030926

Pec:capm02000c@pec.istruzione.it - codice univoco: UFZMYO - sito web: www.liceoeleonoradarborea.edu.it

conto delle motivazioni al fine di compiere scelte non penalizzanti per il futuro scolastico dello studente.

- 2. Il Consiglio di classe, una volta avuta conferma della partecipazione dello studente al programma di mobilità, individua un docente tutor per tenere i contatti durante il soggiorno all'estero.
- 3. Il Consiglio di Classe, per consentire allo studente di vivere pienamente l'esperienza presso la scuola estera e facilitarne il rientro, per tramite del docente tutor, provvede a:
- a) coinvolgere lo studente (o i suoi genitori se minorenne) in un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente stesso;
- b) proporre, per quanto riguarda il piano di studio italiano, un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo;
- c) fornire indicazioni sulle attività didattiche da svolgere, possibilmente, prima della partenza e compatibilmente con gli impegni del soggiorno all'estero;
- d) definire le modalità di contatto periodico con lo studente per verificarne e supportarne il lavoro.

#### Articolo 5 – Compiti dello studente

- 1. Per affrontare proficuamente il periodo di studio all'estero lo studente dovrà:
- a) impegnarsi a meritare l'ammissione alla classe successiva senza debiti formativi: per un'esperienza positiva appare infatti molto importante che non si abbiano particolari problemi né di ordine scolastico né personale;
- b) collaborare con il tutor nell'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della propria preparazione;
- c) prendere atto delle indicazioni del Consiglio di Classe sulle attività didattiche da svolgere, possibilmente, prima della partenza e compatibilmente con gli impegni del soggiorno all'estero;
- d) prendere atto dei programmi relativi al periodo di studio all'estero e preferibilmente scegliere all'estero i corsi più coerenti con i programmi del curricolo italiano;
- e) prendere atto del percorso di studio italiano indicato dal Consiglio di Classe e impegnarsi a recuperare i programmi delle discipline non studiate all'estero;
- f) tenere contatti periodici con il proprio tutor e fornire al Consiglio di classe prima del rientro, comunque entro il mese di maggio, ogni possibile informazione circa l'esito dei propri studi all'estero. Lo studente dovrà fornire anche i riferimenti utili per contattare il proprio tutor presso la scuola estera.



Tel 070/308255 - e-mail <u>capm02000c@istruzione.it</u> - C. F 80018030926

Pec:capm02000c@pec.istruzione.it - codice univoco: UFZMYO - sito web: www.liceoeleonoradarborea.edu.it

- 2. Al rientro in Italia lo studente dovrà tempestivamente presentare al Dirigente Scolastico i seguenti documenti:
- a) programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano,
- b) una legenda o delle spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero,
- c) l'originale della pagella e/o del titolo di studio conseguito all'estero per l'inserimento nel suo fascicolo personale.

Può essere utile fornire alla scuola la "dichiarazione di valore" del titolo di studio ottenuta dal Consolato italiano di riferimento in modo che riporti l'equivalenza con il sistema di valutazione italiano.

# Articolo 6 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

- 1. Nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, lo studente sostiene, con i docenti del proprio Consiglio di classe un colloquio multidisciplinare sulle discipline del curricolo del Liceo che non hanno fatto parte del piano di studi all'estero. Tale colloquio verterà sugli argomenti indicati dai docenti nel contratto formativo.
- 2. Nell'esprimere la valutazione finale il Consiglio di classe tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa.
- 3. Il colloquio multidisciplinare, oltre alle conoscenze specifiche legate alle singole discipline, deve accertare le competenze trasversali sviluppate dallo studente durante il periodo di studio all'estero saper leggere e utilizzare codici, saper riconoscere regole e principi, sapersi orientare all'interno ed all'esterno del proprio contesto di studio ed i nuovi atteggiamenti maturati.
- 4. Il Consiglio di classe può riconoscere l'anno di mobilità internazionale come attività di PCTO per un monte ore massimo di 40 ore. Come chiarito dalla nota MIUR Prot. n.3355 del 28 marzo 2017, all'art.7 "Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero", è noto che l'esperienza all'estero contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale e, nel suo insieme, esige un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio. Pertanto il Consiglio di classe, che ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze ai fini del riconoscimento



Tel 070/308255 - e-mail <u>capm02000c@istruzione.it</u> - C. F 80018030926

Pec:capm02000c@pec.istruzione.it - codice univoco: UFZMYO - sito web: www.liceoeleonoradarborea.edu.it

dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di PCTO concluse dal resto della classe, può riconoscere un monte ore massimo di 40 ore.

#### Articolo 7 – Il documento della mobilità

Dal punto di vista operativo, le misure indicate nelle presenti linee guida, si traducono nel CONTRATTO FORMATIVO. Nel documento, che deve essere sottoscritto dalla scuola, dallo studente e dalla famiglia, vengono indicati i contenuti minimi che lo studente deve apprendere per il proficuo proseguimento degli studi secondo le indicazioni del Consiglio di Classe.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2.
- nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011
- nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013
- nota MIUR prot. n.3355 del 28 marzo 2017

#### ALLEGATI

- Richiesta parere Consiglio di Classe
- Contratto formativo